

Open data: aspetti giuridici

Trentino School of Management – Trento, 3-7 ottobre 2014

Eleonora Bassi - Università di Trento - eleonora.bassi@unitn.it

Stefano Leucci - Università di Trento - stefano.leucci@unitn.it

Sommario

- Differenza tra le nozioni: PSI, Open Government Data e Open Data
- Principi e regole giuridiche per gli Open Data
- Fonti normative (europee, nazionali, provinciali) e interazione delle policy Open Data con le altre discipline interessate (trasparenza, anticorruzione, diritto d'autore, privacy, segreto, ecc.)
- Obblighi normativi, raccomandazioni e linee guida
- Legittimità del processo: requisiti, criticità, responsabilità
- Tutela della privacy, tutela della proprietà intellettuale, tutela del segreto
- Casi pratici

Sommario

- Differenza tra le nozioni: PSI, Open Government Data e Open Data
- Principi e regole giuridiche per gli Open Data
- Fonti normative (europee, nazionali, provinciali) e interazione delle policy Open Data con le altre discipline interessate (trasparenza, anticorruzione, diritto d' autore, privacy, segreto, ecc.)
- Obblighi normativi, raccomandazioni e linee guida
- Legittimità del processo: requisiti, criticità, responsabilità
- Tutela della privacy, tutela della proprietà intellettuale, tutela del segreto
- Casi pratici

Public Sector Information

Dal 1998 in Europa si discute di Public Sector Information (PSI) nell'ottica di disciplinarne il mercato e le regole di circolazione (LIBRO VERDE SULL'INFORMAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO NELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE, COM(1998)585).

Essa è tutta l'informazione posseduta da un'**amministrazione pubblica** o da un **organismo di diritto pubblico** come prodotto di una sua **attività istituzionale**

Di qui si è sviluppata la normativa europea sugli Open Data e sulla PSI

Glossario

Termine	Definizione
Titolare del dato	D. Lgs. 36/2006, art. 2, c.1, lett. i): La pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato o che ne ha la disponibilità
Disponibilità	CAD, art. 1, c. 1, lett. o): Possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge
Organismo di diritto pubblico	D. Lgs. 36/2006, art. 2, c.1, lett. b): Gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 33

Open Data

Un dato è aperto se **chiunque** ha la **libertà** di **usarlo, riusarlo e ridistribuirlo**, all'eventuale condizione di citare la fonte o condividere allo stesso modo

(<http://opendefinition.org/>)

Formati per i dati aperti

Art. 68, c. 3, lett. a, CAD:

Un formato di dati reso pubblico,
documentato esaustivamente e neutro
rispetto agli **strumenti tecnologici**
necessari per la fruizione dei dati stessi

Dati di tipo aperto

Art. 68, c. 3, lett. b), CAD:

I dati che presentano le seguenti caratteristiche:

- 1) sono disponibili secondo i termini di una **licenza** che ne permetta l'utilizzo da parte di **chiunque**, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
- 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in **formati aperti**, sono **adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori** e sono provvisti dei relativi **metadati**;
- 3) sono **resi disponibili gratuitamente** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, **oppure sono resi disponibili ai costi marginali** sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione

Gli obiettivi Open Data nella Direttiva 2003/98/CE

“Agevolare la creazione di **prodotti e servizi a contenuto informativo**, basati su documenti del **settore pubblico**, estesi all’intera Comunità, nel promuovere un effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del settore pubblico da parte delle **imprese private** al fine di ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e nel **limitare le distorsioni della concorrenza** sul mercato comunitario”

(Direttiva 2003/98/CE, Considerando 25)

Gli obiettivi Open Data della Commissione Europea nel 2014


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, Orientamenti sulle licenze standard raccomandate, i dataset e la tariffazione del riutilizzo dei documenti (2014/C 240/01):

«Grandi sono i vantaggi socioeconomici dell'apertura al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico: da un lato, i dati generati dal settore pubblico possono costituire la materia prima di servizi e prodotti innovativi a valore aggiunto in grado di **promuovere l'economia** creando nuovi posti di lavoro e incoraggiando gli investimenti nei settori imperniati sui dati; dall'altro, concorrono a **migliorare l'assunzione di responsabilità e la trasparenza nella pubblica amministrazione**. Questi vantaggi sono stati recentemente riconosciuti dai leader del G8 e sanciti nella Carta sui dati aperti».

«Oltre a rappresentare un elemento importante nelle iniziative con cui la Commissione aiuta una maggiore valorizzazione dei dati nell'economia dell'UE (compresi i dati scientifici e i megadati (**big data**) provenienti da fonti non appartenenti al settore pubblico), gli orientamenti favoriranno anche l'introduzione graduale di **infrastrutture di dati aperti** nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa (CEF).»

Open Data: principi e libertà coinvolti


- libertà di informazione
- libertà di espressione
- trasparenza
- protezione dei dati personali e tutela della privacy
- tutela della proprietà intellettuale
- diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi
- sicurezza pubblica
- partecipazione democratica
- libertà di iniziativa economica
- libera circolazione di merci persone lavoro etc

 possibili conflitti

 necessità di regole chiare

Trasversalità della normativa PSI - Ambiti di interazione con altre discipline:

- Accesso
- Proprietà intellettuale
- Privacy
- Segreto
- Trasparenza Amministrativa
- Diritto penale: norme anticorruzione



Open data
sono un'infrastruttura di diverse discipline

Open Data: principi

- **Riutilizzo:** l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali (Art. 2, Dir. 2003/98/CE)
- **Interoperabilità** (tecnologica, legale, semantica)
- **Non discriminazione** (tra riutilizzatori, tra modalità di riutilizzo)

Open Data: regole

- **Quali dati?** (nel rispetto di vincoli di segretezza (segreto di stato, militare, statistico, commerciale, industriale, etc), dei diritti di proprietà intellettuale e di privacy) (Art. 1, Dir. 2003/98/CE ; Art. 4, D. Lgs. 36/2006)
- **Formati** (Art. 5, Dir. 2003/98/CE, Art. 6, D. Lgs. 36/2006, Artt. 50 e 68, CAD)
- **Licenze per il riutilizzo** (per evitare discriminazioni nei termini e nelle condizioni di riutilizzo e per proteggere eventuali diritti di proprietà intellettuale sui dati o sulle banche dati) (Art. 8, Dir. 2003/98/CE)
- **Tariffazione** (Artt. 6 e 7, Dir. 2003/98/CE e Direttiva 2103/37/EU)
- **Divieto di accordi di esclusiva** (Art. 11, Dir. 2003/98/CE)

Sommario

- Differenza tra le nozioni: PSI, Open Government Data e Open Data
- Principi e regole giuridiche per gli Open Data
- Fonti normative (europee, nazionali, provinciali) e interazione delle policy Open Data con le altre discipline interessate (trasparenza, anticorruzione, diritto d'autore, privacy, segreto, ecc.)
- Obblighi normativi, raccomandazioni e linee guida
- Legittimità del processo: requisiti, criticità, responsabilità
- Tutela della privacy, tutela della proprietà intellettuale, tutela del segreto
- Casi pratici

Normativa sul riutilizzo dell'informazione pubblica

Europa	Italia	Trentino
Direttiva 2003/98/CE (PSI)	Decreto Legislativo 36/06 (Riutilizzo dell'informazione pubblica)	<p>Legge Provinciale 16/12 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e della amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)</p> <p>Deliberazione di Giunta Provinciale 2858/12 (Linee guida per il riutilizzo e la diffusione di dati pubblici)</p>
	Decreto Legge 179/2012 (cd. "Decreto Crescita", conv. in Legge 221/2012), art. 9	
Direttiva 2013/37/UE (PSI)	(in attesa di recepimento)	

Normativa europea sull'informazione del settore pubblico

Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (direttiva PSI):

getta le basi normative per l'avvio dei processi di apertura dei dati e dei documenti pubblici nelle diverse amministrazioni dei paesi membri allo scopo di favorirne il riutilizzo da parte di chiunque per qualunque finalità, fissando regole minime in materia di accesso, licenze regole di non discriminazione tra riutilizzatori e principi di tariffazione.

Direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico:

stabilisce che l'apertura di dati e documenti pubblici per il riutilizzo non è più una facoltà degli enti pubblici ma è un obbligo. La direttiva ha ampliato i settori soggetti alla normativa sul riutilizzo anche al settore dei beni culturali, ha fissato regole sui formati per il riutilizzo e ha stabilito il principio del costo marginale in materia di tariffazione.

Recezione nazionale della normativa PSI

- D. Lgs. 24 gennaio 2006, n.36 e s.m.i. (L. 4 giugno 2010, n. 96)
- D. L. 18 ottobre 2012, n.179 come convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 (modifiche al CAD)

Gli open data nel Decreto Crescita (D.L.179/2012)

L' art. 9 introduce modifiche al CAD:

Art. 68: definizione di **formato aperto** e di **dato di tipo aperto**

Art. 52: Regole sull'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni

- Le PA hanno devono **pubblicare** all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» del loro sito web: il **catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati** in loro possesso ed i **regolamenti** che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo (Art. 52, c.1, CAD)
- I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, **si intendono rilasciati come dati di tipo aperto** (Art. 52, c. 2, CAD)
- **Clausole per il riutilizzo nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto** delle PA, relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici (Art. 52, c. 3, CAD)
- Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di **valutazione della performance dirigenziale** ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Art. 52, c. 4, CAD + **responsabilità dirigenziale e disciplinare**, Art. 9, c. 9, D. L. n. 179/2012)

Linee Guida e Raccomandazioni

- **Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (AgID – 2014)**
- **Agenda nazionale per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (AgID - 2014)**
- **Orientamenti sulle licenze standard raccomandate, i dataset e la tariffazione del riutilizzo dei documenti (Comunicazione della Commissione Europea - 2014)**

Normativa PAT: L.P. 16/2012

L'art. 9 della L.P. n. 16 del 27 luglio 2012 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti) in attuazione del CAD e del D. Lgs. 36/2006 stabilisce che la PAT:

- **assicura** la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità in modalità digitale dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare
- al fine di creare condizioni di riutilizzo eque, adeguate e non discriminatorie:
 - adotterà tecnologie dell'informazione e della comunicazione della **rete internet**
 - pubblicherà i dati in **formati aperti** definiti secondo gli standard internazionali
 - rilascerà i dati con **licenze standard** per il riutilizzo

Deliberazione della Giunta Provinciale 27 dicembre 2012 n. 2858

in attuazione della L.P. 27 luglio 2012 n. 16, art. 9
approva:

- **Linee guida per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici**
- **Allegato A: Licenze standard per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici**
- **Allegato B: Formati aperti e metadati per la diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici**

<http://www.innovazione.provincia.tn.it/azioni/competitivita/-Infrastrutturazione/pagina96.html>

Adesione alla politica Open Data della PAT

•“In attuazione dell’art. 14 comma 2 del CAD, la PAT intende promuovere intese ed accordi a livello locale e nazionale per la realizzazione di un processo condiviso di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico”.

Del. Giunta Prov. 2858/2012 – Linee Guida

•Le Linee Guida e i relativi Allegati potranno essere adottati da tutte le **PA** e gli **organismi di diritto pubblico** operanti sul territorio provinciale attraverso convenzioni o accordi di programma (Linee Guida § 9)

In tal modo, i diversi soggetti operanti sul territorio provinciale potranno pubblicare i propri dati come dati aperti sul catalogo dei dati provinciale


Linee guida per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici

- Modalità di **individuazione dei dati oggetto di riutilizzo** al netto dei vincoli normativi (§ 3)
- **Licenze per il riutilizzo** dei dati pubblici (§ 4 e **allegato A**)
- Modalità di pubblicazione dei dati **in formato aperto sul catalogo dei dati** (§ 5 e **allegato B**)
- Modalità di richiesta per il riutilizzo per i dati non ancora disponibili sul web (§ 6)
- **Principio di gratuità** del riutilizzo e possibili eccezioni di pricing (§ 7)
- Principio di **non discriminazione** fra riutilizzatori (§ 8)
- Modalità di **adozione linee guida** da parte di altri soggetti pubblici (§ 9)

Modalità di pubblicazione dei dati aperti (PAT)


Ciascun dipartimento o struttura provinciale pubblicherà i dati e ne curerà l'aggiornamento. I dati saranno:

- accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in formati aperti
- adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori
- provvisti dei relativi metadati



Allegato B

- accompagnati da una licenza che ne consenta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato



Allegato A

(cfr. art. 68 CAD e Linee Guida § § 3-5 e Allegati A e B)

Quali dati (sì)?

Possono essere oggetto di apertura
i dati e i documenti contenenti dati che
l'amministrazione, o l'organismo di diritto
pubblico, ha **acquisito o prodotto nell'ambito
dell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali** e di cui la medesima è **titolare**, o
di cui è **nella piena disponibilità**

Qualità e fruibilità dei dati pubblici

L' art. **54**, c. **3 e 4** del **CAD** stabilisce che:

- I **dati pubblici** contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni **sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica**
- Le pubbliche amministrazioni **garantiscono** che le informazioni contenute sui siti siano **conformi e corrispondenti** alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali

Fruibilità e riutilizzo dei dati pubblici

Art. 50, c. 1, CAD:

I dati delle pubbliche amministrazioni sono **formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili** con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la **fruizione e riutilizzazione**, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico

Qualità dei dati (ex D. Lgs. 33/2013)

Art. 6: Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone **l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità**, nonché la **conformità** ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro **provenienza** e la **riutilizzabilità** secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. **L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti**

Qualità dei dati (ex L.P. 4/2014)

Art. 1, c. 2:

Ai fini di questa legge la trasparenza dell'organizzazione e dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione nel sito istituzionale dei dati, dei documenti e delle informazioni secondo criteri di **facile accessibilità**, **completezza** e **semplicità di consultazione**, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di protezione dei dati personali e di segreto statistico. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente e immediatamente, senza autenticazione o identificazione.

Individuazione dei datasets

Linee Guida PAT § 3:

Ciascun Dipartimento o struttura provinciale, in raccordo con la struttura provinciale competente in materia di Innovazione e ICT, **individua i dati che intende pubblicare in formato aperto**, accompagnati dai relativi **metadati**. Gli obiettivi di accessibilità così individuati e **comunicati** alla struttura provinciale competente in materia di Innovazione e ICT, saranno pubblicati entro il **31 marzo** di ogni anno (ai sensi dell'art. 9, c, 7 D. L. 179/2012)

Responsabilità

I dati sono pubblicati **autonomamente dalla struttura che ne ha la titolarità e la responsabilità** ai sensi dell'art. 18, 1-ter, L.P. 7/1997 (sull'ordinamento del personale della PAT) e della Del. Giunta Provinciale 1081/2013.

Art. 18, 1-ter, L.P. 7/1997: i **dirigenti** generali ed i dirigenti di servizio sono responsabili, per gli ambiti e le funzioni loro attribuiti, dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione

La Provincia Autonoma di Trento non è responsabile della pubblicazione dei dati di cui non abbia la titolarità o la piena disponibilità presenti sul catalogo (Note legali portale dati.trentino.it)

Gli open data nella normativa europea di settore

Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale: dispone il livello di accessibilità massima per l'informazione ambientale

Direttiva 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (direttiva INSPIRE): ha fissato standard tecnici per l'accessibilità, la fruibilità e la riutilizzabilità dell'informazione territoriale

Direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (direttiva sul trasporto intelligente): disciplina le modalità della diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. Per i dati relativi a questa materia la direttiva impone i requisiti e il rispetto della normativa open data

Obblighi di pubblicazione (1)

Decreto Legge 83/2012 (Decreto Sviluppo, conv. in Legge 134/2012), art. 18 ("Amministrazione aperta"):
ha fissato i primi obblighi di pubblicazione come open data di dati pubblici per i dati relativi a **sovvenzioni pubbliche** (a far data dal 1 gennaio 2014, secondo art. 29, Legge finanziaria 2013 PAT)



Legge Provinciale 25/2012 ("Legge Finanziaria", art. 32)
Deliberazione di Giunta Provinciale 2675/2013
Legge Provinciale 9/2013 art. 13 c. 4;

Obblighi di pubblicazione (2)

Legge 190/2012 (cd. Legge Anticorruzione):

Considera gli open data come uno strumento abilitante la trasparenza utile per individuare tentativi di corruzione e fissa l'obbligo di apertura dei dati relativi ad **appalti pubblici** (art. 1, c. 32) e alla concessione di **consulenze e incarichi** (art. 1, c. 42, lett. i))



Legge Provinciale 9/2013 art. 13 c. 4;

Deliberazione di Giunta Provinciale 133/2014 approva il **piano di prevenzione della corruzione nelle strutture provinciali** e individua fra le misure in materia di trasparenza (capo V), all'art. 19, il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici

Obblighi di pubblicazione (3)

Decreto Legislativo 33/13 sugli obblighi di Trasparenza, Pubblicità, Diffusione dei dati pubblici da parte delle Pubbliche Amministrazioni



Legge Provinciale 4/2014, Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione delle legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5

Open data nel D. Lgs. 33/2013 sulla Trasparenza Amministrativa

D. Lgs. 33/2013 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni

Art. 7: Dati aperti e riutilizzo.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, **sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale**, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e **sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità'

Trasparenza, pubblicità, diffusione (D. Lgs. 33/2013):

Trasparenza


Art. 1: La **trasparenza** è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

Pubblicità

Art. 3: Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli

Diffusione

Art. 7: Il documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria costituiscono dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD e sono liberamente **riutilizzabili**



Open data e Legge Provinciale n. 4/2014 sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

Art. 1, c. 2: Ai fini di questa legge la trasparenza dell'organizzazione e dell'attività amministrativa è assicurata mediante la **pubblicazione nel sito istituzionale** dei dati, dei documenti e delle informazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, **nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di protezione dei dati personali e di segreto statistico**. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente e immediatamente, senza autenticazione o identificazione.

Art. 2, c. 3: I dati, i documenti e le informazioni **sono pubblicati anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti**, intendendosi per tali, ai fini di questa legge, i dati resi disponibili e fruibili in linea, in **formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, riuso o diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità**.

Quali dati (no)?

Sono esclusi i dati:

- detenuti **per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali** dell'ente pubblico o dell'organismo di diritto pubblico
- inseriti nell'anagrafe tributaria
- **esclusi dalla legislazione sul diritto di accesso** (L. 241/1990 e L.P.23/92 artt.32 e 32 bis)
- e tutti i dati che **potrebbero violare**:
 - la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari
 - il diritto di terzi al segreto industriale, statistico e commerciale, o altri **vincoli di segretezza** fissati in obblighi di legge
 - **i diritti di proprietà intellettuale**
 - **il diritto alla protezione dei dati personali**

Clausole di salvaguardia (Art. 1 Direttiva PSI)

- **Accesso:** La presente direttiva si basa, senza recar loro pregiudizio, sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri. La presente direttiva non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese devono dimostrare, in virtù del regime di accesso, di avere un particolare interesse all'ottenimento dell'accesso ai documenti.
- **Protezione dei dati personali:** La presente direttiva non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto comunitario e nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE.
- **Proprietà intellettuale:** Gli obblighi di cui alla presente direttiva si applicano unicamente nella misura in cui essi sono compatibili con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Clausole di salvaguardia (Art. 1 Direttiva PSI)

- **Accesso:** La presente direttiva si basa, senza recar loro pregiudizio, sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri. La presente direttiva non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese devono dimostrare, in virtù del regime di accesso, di avere un particolare interesse all'ottenimento dell'accesso ai documenti.
- **Protezione dei dati personali:** La presente direttiva non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto comunitario e nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE.
- **Proprietà intellettuale:** Gli obblighi di cui alla presente direttiva si applicano unicamente nella misura in cui essi sono compatibili con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Quale spazio per il riutilizzo di dati personali?

Occorre distinguere tra:

- Dati personali sensibili: è sempre vietata la diffusione
- Documenti a pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza contenenti dati personali: occorre ulteriormente selezionare i dati personali da pubblicare in base ai principi di necessità e pertinenza rispetto alla finalità di trasparenza (Garante Privacy, Giugno 2014)
- Dati a pubblicazione obbligatoria per finalità diverse dalla trasparenza: il vaglio sull'ulteriore finalità di trattamento è operato ope legis (es. DL 83/2012, L. 190/2012) (Garante Privacy, giugno 2014)
- Dati personali comuni (che fare ?)


Linee Guida Garante su Dati aperti e Trasparenza amministrativa

Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per **finalità di pubblicità e trasparenza** sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, Garante Privacy, 12 giugno 2014

distingue tra

- dati con obbligo di pubblicazione per finalità di trasparenza
- dati con obbligo di pubblicazione per altre finalità (es pubblicità legale degli atti)

Dati anonimi e dati anonimizzati

Altri dati personali?  Anonimizzati o aggregati

Il Considerando 26 della direttiva 95/46/CE stabilisce che per “**dati anonimi**” si intendono le informazioni concernenti una persona fisica che non può essere identificata né dal responsabile del trattamento né da altri soggetti, tenuto conto dell’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificarla.

Per “**dati anonimizzati**” o “resi anonimi” si intendono, per conseguenza, i dati corrispondenti a una persona che, in seguito ad apposito trattamento, non ne consentono più l’identificazione.

Anonimizzazione di default?

- **Gruppo di lavoro ex Art. 29** raccomanda l'uso di tecniche di anonimizzazione per il riutilizzo di dati personali provenienti da fonti pubbliche (Parere 7/2003, wp83)
- **EDPS** raccomanda (Opinion on the Open Data Package, Aprile 2012)
 - 1) **anonimizzazione by default**
 - 2) **differenti livelli di anonimizzazione (con rispetto al contesto, alla natura dei dati, allo scopo del trattamento e ai potenziali rischi)**
- **Direttiva 2010/40/EU**, Cons. 13 e Art. 10 richiede l'anonimizzazione per i dati dei sistemi di trasporto intelligenti e di mobilità
- **D. Lgs. 33/2013** richiede l'anonimizzazione sui dati delle PA aperti per finalità diverse da quelle di cui al decreto
- **Garante Privacy**, Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, 12 giugno 2014

Ulteriori strumenti di protezione per i dati personali aperti

- Alert su sito istituzionale all' utilizzo conforme alla normativa sul riutilizzo e alla normativa sulla protezione dei dati personali
- Privacy Impact Assessment
- Clausola nelle licenze standard per il riutilizzo
- Disclaimer da tentativi di reidentificazione o riaggregazione di dati anonimizzati in modo da renderli reidentificabili

Clausole di salvaguardia (Art. 1 Direttiva PSI)

- **Accesso:** La presente direttiva si basa, senza recar loro pregiudizio, sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri. La presente direttiva non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese devono dimostrare, in virtù del regime di accesso, di avere un particolare interesse all'ottenimento dell'accesso ai documenti.
- **Protezione dei dati personali:** La presente direttiva non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto comunitario e nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE.
- **Proprietà intellettuale:** **Gli obblighi di cui alla presente direttiva si applicano unicamente nella misura in cui essi sono compatibili con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.**

Diritto sui generis e licenze per i dati aperti

holding lan
copy-right
for a certa

Processo di gestione del diritto di proprietà intellettuale

Individuazione
del dataset

Ricostruzione
della titolarità
del dato e del dataset

Condivisione
e scelta della licenza



Titolare del dato	D. Lgs. 36/2006, art. 2, c.1, lett. i): La pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato o che ne ha la disponibilità
Costitutore di una banca di dati	Art. 102-bis, Legge 633/1941 chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro
Titolare del dataset	Colui che ha commissionato la creazione del dataset. Può coincidere con il costitutore.

ARDU Antonio, 1 v. Oristano	0785 57 890	MURONI Salvatore, 32 v. San Gavino	0785 57 891
ASILO INFANTILE 25 v. S. Gavino	0785 57 701	NIOLA Costantino, 1 v. Vitt.Emanuele	0785 57 888
ATZORI Antonia, 19 v. Garibaldi	0785 57 702	» Eligio, 54 v. Cort'e Josso	0785 57 760
» Augusto, 1 v. San Gavino	0785 57 833	» Italo, 14 v. Lamarmora	0785 57 897
» Domenicangela, 3 v. Pitzalis	0785 57 873	» Mario Alberto, 32 v. Lamarmora	0785 57 781
» Giovanni, 8 v. E. d'Arborea	0785 57 737	» Pantaleo, 9 v. Vitt.Emanuele	0785 57 734
» Luigino, 20 v. Binzale	0785 57 779	» Pasquale, 5 v. Lamarmora	0785 57 742
» Luigino, 7 v. Pitzalis	0785 57 821	» Pietro, 41 v. Cort'e Josso	0785 57 773
BARRANCA Agostino, 1 v. Umberto I	0785 57 847	» Salvatore, 30 v. Lamarmora	0785 57 766
» Angelino, 17 v. Sanna	0785 57 863	» Salvatore, 8 v. Roma	0785 57 815
» Antonio, 12 p. Parrocchia	0785 57 767	PALA Antioca, 10 v. Roma	0785 57 834
» Antonio, 25 v. Roma	0785 57 868	» Antioco, 29 v. Cort'e Josso	0785 57 802
» Arturo Costantino		» Antonio, 6 v. Corte Josso	0785 57 731
3 v. S.Barbara ✉	0785 57 861	» Antonio, 19 v. San Gavino	0785 57 809
» Barbarangelo, 11 v. S.Gavino	0785 57 866	» Antonio, 9 v. Vitt.Emanuele	0785 57 844
» Daniela, 25 v. Vitt.Emanuele	0785 57 916	» Antonio Michele, 4 v. Sassari	0785 570 008
» Fedele, 32 v. Mandras	0785 57 824	» Barbarangelo, 6 v. Mandras	0785 57 748
» Fedele, 2 v. Oristano	0785 57 846	» Giuseppino, 17 v. San Gavino	0785 57 745
» Serafina, 19 v. Roma	0785 57 754	» Maria Antioca, 26 v. Mandras	0785 57 714
BELLU Giov Antonio, 7 v. Sanna	0785 57 705	» Michele, 60 v. Cort'e Josso	0785 57 848
» Maria Luisa, 13 v. Sanna	0785 57 900	» Michelino, 74 v. Cort'e Josso	0785 57 707
CAMBEDDA Felice, 16 v. Vitt. Eman.	0785 57 763	» Silvio, 8 v. Cort'e Josso ✉	0785 57 730
CAMBONI Salvatore, 9 v. Cort'e Josso	0785 57 717	PARROCCHIA S. MARIA DELLE PALME	
CAMPUS Mario, 20 v. Binzale	0785 57 839	5 p. Parrocchia	0785 57 704
CANOPIA Sofia, 5 v. Prato	0785 57 817	PILLOSU Teodoro, 2 v. Nuoro	0785 57 851
CARABINIERI Comando Compagnia - Stazione		PINNA Francesca, 18 v. Cort'e Josso	0785 57 889
Ghilarza e Squadrone Eliportato Abbasanta		» Giovanna, 27 v. Cort'e Josso	0785 57 746
9 p. Balli	0785 570 136/0785 570 137	» Salvatore, 6 p. Parrocchia	0785 57 710
	0785 570 138/0785 570 139	PIRAS Francesco,	0785 57 816
Comando Compagnia - Stazione Ghilarza e Squadrone		» Pasqualino, 23 v. Roma	0785 57 796
Eliportato Abbasanta			

Requisiti del diritto d'autore

Prima del 1996:

- ~~Inclusione della tipologia di opera nell'elenco (non tassativo) dell'art. 2, L. n. 633/41~~
- ~~Originalità come novità e non ripetizione~~
- ~~Creatività come frutto dell'ingegno dell'autore~~

Come si controllava la copia?

Requisiti del diritto d'autore

Creatività:

[...] Per essere allettanti per l'utente, le banche dati devono tendere alla ricerca della esaustività con conseguente perdita di originalità nella selezione e successiva organizzazione del materiale (Frassi)

Requisiti del diritto d'autore

Teoria del “**sudore della fronte**”:

- Caso Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co. Inc., 499 US 340 (1991)
- Mancata salvaguardia per **colui che investe ingenti risorse umane e/o finanziarie nella creazione di un nuovo database**
- Tale attività è **impegnativa e onerosa** per il primo costitutore, ma non per chi si limita a copiare impunemente i dati quivi contenuti

Tutela giuridica delle banche di dati

- Direttiva n. 96/9/CE
- Decreto Legislativo n. 196/1999
- Legge n. 633/1941
 - Inclusione art. 1 e 2
 - Capo IV, Sezione VII (artt. 64-quinquies, 64-sexies)
 - Titolo II bis

Diritto sui generis

- **Costitutore**: “chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro” (Art. 102-bis, L. n. 633/1941).
- **Diritto “affievolito”**: sulla banca dati, non sul contenuto della stessa.
- “La tutela delle banche di dati **non si estende al loro contenuto** e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto” (art. 2, L. n. 633/1941).
- La banca di dati rimane tutelata dal diritto d’autore se “per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore” (art. 1, L. n. 633/1941).

Diritto sui generis

- **Il diritto sui generis sulle banche di dati esiste solo in Europa.**
- *[...] Persino gli Stati Uniti, che nel settore dei databases sono indubbiamente leader mondiali, non hanno previsto una disciplina ad-hoc come quella comunitaria ed anzi, si potrebbe sostenere, la direttiva presenta certe peculiarità proprio per fornire alle imprese europee uno strumento idoneo a contrastare lo strapotere di quelle statunitensi (Dal Poggetto).*

Esempio: database fotografico



Esempio: **database fotografico**

Banca di dati: **titolarità del costituutore = diritto *sui generis***



Esempio: **database fotografico**

Banca di dati: **titolarità del costituutore = diritto *sui generis***



**Foto 1: titolarità
dell'autore della foto**

Esempio: **database fotografico**


Banca di dati: **titolarità del costituutore = diritto *sui generis* (titolare del dataset)**

Software: **altra titolarità**



**Foto 1: titolarità
dell'autore della foto
(titolare del dato)**

Quale licenze?



Quale licenza?




Licenze standard?

- Art. 8, comma 2, Direttiva 2003/98/CE (PSI):
“Gli Stati membri incoraggiano tutti gli enti pubblici a ricorrere alle licenze standard”.
- Artt. 5 e 8, D. Lgs. 36/2006 (recepimento PSI):
“Il titolare del dato predispone le licenze standard per il riutilizzo e le rende disponibili, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali”.
- Linee Guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico
– Agenzia per l’Italia digitale (anno 2014)
- Linee Guida PAT

LEGAL TOOLS FOR OPEN DATA

a diagram by
Simone Aliprandi
(www.aliprandi.org)
release: 21/05/2012

original url for
this document:
[www.aliprandi.org/doc/
opendata_graph.pdf](http://www.aliprandi.org/doc/opendata_graph.pdf)



1) Creative Commons Attribution - Share Alike 3.0
(<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>)

2) Open Data Commons Open Database License 1.0
(<http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/>)

3) Italian Open Data License 1.0 (<http://www.formez.it/iodl/>)

4) Creative Commons Attribution 3.0
(<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>)

5) Open Data Commons Attribution License
(<http://opendatacommons.org/licenses/by/>)

6) Open Government Licence for public sector information
(www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/)

7) Italian Open Data License 2.0 (<http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/>)

8) Licence «information publique librement réutilisable» v.1
(www.rip.justice.fr/information_publicque_librement_reutilisable)

9) CC0 1.0 Universal - Public domain dedication
(<http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>)

10) Open Data Commons Public Domain Dedication and License
(<http://opendatacommons.org/licenses/pddl/>)

Problema:

le più note licenze per contenuti aperti vengono dagli USA

=

molte di queste non tengono in considerazione il diritto sui generis

Conseguenza:

proliferazione di licenze per includere il diritto sui generis

=

problemi di compatibilità tra licenze e quindi tra databases
nel momento del riuso

Perché usare una licenza standard?

Usare una licenza “standard” permette di aumentare la certezza giuridica, e aumenta:

- La **familiarità**. *“Se usate una delle tre o quattro licenze più popolari, la gente non avrà la sensazione di leggere roba giuridica per usare il vostro codice, perché lo ha già fatto per quella licenza da tempo”.*
- La **qualità**. *“A meno che non abbiate un team di legali a disposizione, è improbabile che voi spuntiate con una licenza legalmente solida. Le licenze menzionate sono il frutto di tanto pensare e di tanta esperienza; a meno che il vostro progetto non abbia bisogno di cose speciali, è improbabile che voi fareste di meglio”.*

Fonte: <http://producingoss.com/>

Allegato A – Linee guida PAT


La Provincia Autonoma di Trento licenzierà i dati con

- Licenza Creative Commons Zero (CC0) o con
- Licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 (CC-BY 2.5).

LEGAL TOOLS FOR OPEN DATA


a diagram by
Simone Aliprandi
(www.aliprandi.org)
release: 21/05/2012

original url for
this document:
[www.aliprandi.org/doc/
opendata_graph.pdf](http://www.aliprandi.org/doc/opendata_graph.pdf)



1) Creative Commons Attribution - Share Alike 3.0
(<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>)
2) Open Data Commons Open Database License 1.0
(<http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/>)
3) Italian Open Data License 1.0 (<http://www.formez.it/iodl/>)
4) Creative Commons Attribution 3.0
(<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>)
5) Open Data Commons Attribution License
(<http://opendatacommons.org/licenses/by/>)

6) Open Government Licence for public sector information
(www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/)
7) Italian Open Data License 2.0 (<http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/>)
8) Licence «information publique librement réutilisable» v.1
(www.rip.justice.fr/information_publicque_librement_reutilisable)
9) CC0 1.0 Universal - Public domain dedication
(<http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>)
10) Open Data Commons Public Domain Dedication and License
(<http://opendatacommons.org/licenses/pddl/>)



creativecommons

Allegato A – Linee guida

Sono state individuate in ragione

- **dell'ampiezza del riutilizzo** concesso dalla licenza, anche per fini commerciali,
- del **loro alto livello di interoperabilità** con altri modelli di licenze standard,
- della loro **facilità di comprensione e diffusione** nel pubblico.

Inoltre:

- Posseggono un **linguaggio semplice** e facilmente comprensibile da parte degli utenti e **garantiscono la redistribuibilità** del dato,
- un **livello di diffusione e di conoscenza** a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Inoltre,

- [...] rappresentano ad oggi lo **standard di fatto** per la licenza di diritti di proprietà intellettuale online.
- La loro diffusione **minimizza le barriere al riuso**,
- **riducendo i costi** per i riutilizzatori e massimizzando la probabilità che i dati dell'amministrazione provinciale possano essere combinati con altri dati pubblici e con dati generati dagli utenti della rete o da operatori privati.

**Commissione Europea
Comunicazione della Commissione
Orientamenti sulle licenze standard raccomandate, i dataset e la
tariffazione del riutilizzo dei documenti
(2014/C 240/01)**

[...] le **licenze aperte standard**, ad esempio le più recenti licenze della **Creative Commons (CC)** (6) (versione 4.0), potrebbero consentire il riutilizzo di informazioni del settore pubblico **senza dover sviluppare e aggiornare licenze personalizzate** a livello nazionale o subnazionale.

Perché proprio 2.5?

CC BY 2.5 - tace sulla tutela del diritto sui generis

CC BY 3.0 – il diritto sui generis è “fuori dal confine” della licenza

[CC BY 4.0 – include esplicitamente il diritto sui generis]



Creative Commons Attribuzione 2.5

Common deed:

<https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/>

Legal code:

<https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode>





Attribuzione 2.5 Italia (CC BY 2.5 IT)

Questo è un riassunto in linguaggio accessibile a tutti (e non un sostituto) della licenza.

Limitazione di responsabilità



Tu sei libero di:



Condividere — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato

Modificare — remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere per qualsiasi fine, anche commerciale.

Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza.

Alle seguenti condizioni:



Attribuzione — Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale.

Divieto di restrizioni aggiuntive — Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.

5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità

SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL LICENZIANTE OFFRE L'OPERA IN LICENZA "COSI' COM'E'" E NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL'OPERA, SIA ESSA ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE AL TITOLO, ALLA COMMERCIALIZZABILITÀ, ALL'IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL'ESATTEZZA OD ALLA PRESENZA DI ERRORI, SIANO ESSI ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ NON APPLICARSI A TE.

6. Limitazione di Responsabilità. SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE, PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRESENTE LICENZA O DALL'USO DELL'OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI QUESTA LICENZA ESCLUDE O LIMITA LA RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA GRAVE.

Creative Commons Zero

Common deed:

<http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.it>

Legal code:

<http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode>



Nessun Diritto d'Autore (No Copyright)



La persona che ha associato un'opera con questo atto ha **dedicato** l'opera al pubblico dominio attraverso la rinuncia a tutti i suoi diritti al lavoro in tutto il mondo dalle leggi sul copyright, inclusi tutti i diritti connessi e vicini, nei limiti consentiti dalla legge.

Puoi copiare, modificare, distribuire ed utilizzare l'opera, anche per fini commerciali, senza chiedere alcun permesso. Guarda le **Altre Informazioni** di seguito.



Il pubblico dominio o “waiver” rappresenta uno strumento legale per l’OpenData attraverso il quale il dichiarante “apertamente, pienamente, permanentemente, irrevocabilmente e incondizionatamente **rinuncia, abbandona e cede ogni proprio Diritto d’autore e Connesso, ogni relativa pretesa, rivendicazione, causa ed azione, sia al momento nota o ignota (includendo espressamente le pretese presenti come quelle future) relativa all’Opera**”.

Pertanto, con il “waiver” è consentito il riuso **senza nessun tipo di restrizione e senza dover richiedere nessuna autorizzazione**.

Open data by default

«I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, **senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto**» (Art. 52, c. 2, CAD)

Introdotta nel dicembre 2012 con il Decreto Crescita 2.0 (poi Legge n. 221/2012)

Questo principio opera **sull'interoperabilità giuridica**, non su quella tecnica. Non impone all'amministrazione nessuna operazione sui propri dati e documenti già pubblicati.

Non chiede di intervenire sui formati convertendoli, ma legittima la circolazione di quei dati e documenti anche in assenza di una licenza per il riutilizzo. Ovviamente in presenza di licenze restrittive o di altri vincoli questi sono prevalenti.

CC0 o CC-BY?

- **I dati già pubblicati sui siti web della PAT si intendono rilasciati come dati di tipo aperto**, ai sensi dell' art. 52, c. 2 del CAD così come modificato dal D. L. 179/2012 (cd. Decreto Crescita). **Ove non sia indicata un' altra licenza**, si intendono rilasciati con **licenza CC0** (Linee Guida § 4).

Raccomandazioni

- Best practice ISTAT e uffici statistici: CC-BY
- **D. Lgs. 33/2013** (Decreto Trasparenza): I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, [...] sono pubblicati in formato di tipo aperto [...] senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
- **Linee Guida AGID**: la mancata indicazione della licenza implica che i dati siano pubblicati secondo i termini stabiliti dalla licenza CC-BY. [...] In generale, si consiglia l'uso della CC-BY nella sua versione 4.0.

Tariffazione

- I dati saranno messi a disposizione di norma **gratuitamente** (art. 9, c. 3, L.P. 16/2012)
- In casi specifici ed eccezionali ed in presenza di costi tecnici legati alla raccolta, alla diffusione dei dati richiesti, che risultino particolarmente onerosi per la Provincia stessa, potranno essere applicate specifiche tariffe che consentano di **coprire i costi sostenuti, individuate in base a un principio di sostenibilità** (Linee guida § 7)

Glossario

Termine	Definizione
Licenza standard per il riutilizzo	D. Lgs. 36/2006, art. 2, c.1, lett. h) Il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico
Attribuzione	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, Orientamenti sulle licenze standard raccomandate, i dataset e la tariffazione del riutilizzo dei documenti (2014/C 240/01): Le condizioni di attribuzione mirano a obbligare il riutilizzatore a citare la fonte del documento nel modo specificato dal licenziante (ente pubblico). Si raccomanda di prevedere, compatibilmente con il diritto applicabile, obblighi di minima imponendo tutt' al più: a) una frase che identifica la fonte del documento; b) un collegamento alle pertinenti informazioni sulla licenza (ove fattibile)

Glossario

Termine	Definizione
Dato personale	Art. 2, lett. a) Direttiva 95/46/CE: Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»)
Non discriminazione	Art. 10, c.1, Direttiva 20013/98/CE: Le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo

Glossario

Termine	Definizione
Banca di dati	Art. 2, Legge 633/1941 Raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo
Costitutore di una banca di dati	Art. 102-bis, Legge 633/1941 chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro
Diritto sui generis	Art. 102-bis, c. 6, Legge 633/1941 Il diritto del costitutore di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

Tre esempi per chiarire le idee

(1) Ingressi di cittadini non comunitari

Metadati del dataset

Campo	Valore
<u>Titolare</u>	provincia Autonoma di Trento
Copertura Geografica	Provincia di Trento
Copertura Temporale (Data di inizio)	01/01/2012
Copertura Temporale (Data di fine)	31/12/2012
Aggiornamento	annuale
Data di creazione	19/05/2014
Data di pubblicazione	19/05/2014
Data di aggiornamento	
Codifica Caratteri	UTF-8
URL sito	http://www.cinformi.it/

Informazioni aggiuntive

Campo	Valore
<u>Autore</u>	Cinformi (fonte Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento)
Referente	Cinformi

Paesi di ...	Totale ▲
Moldova	122
Ucraina	130
Albania	140
Pakistan	151
Marocco	193
India	51
Russia	56
Tunisia	58
Cina	66
Altri Paesi	722
Serbia/M...	77

Ingressi di cittadini non comunitari

- Titolarità disgiunta tra dato e dataset
- Nessun dato personale
- L'aggregazione rispetta i parametri statistici di anonimizzazione

Paesi di ...	Totale ▲
Moldova	122
Ucraina	130
Albania	140
Pakistan	151
Marocco	193
India	51
Russia	56
Tunisia	58
Cina	66
Altri Paesi	722
Serbia/M...	77

(2) Strutture

```
=>"CASA PER FERIE (TRADIZIONALE)" recapito-telefono="0464-490125" recapito-fax="0464-490130" recapito-email="info@coopvale
va="01186250229" struttura-sospesa="false" denominazione="MASO SAN GIUSEPPE" comune="TERRAGNOLO" frazione="GEROLI"
="-" prezzo-max-letto-aggiunto="5,00" prezzo-max-consumazione-pasto="25,00" prezzo-max-colazione="5,00" struttura-chiusa=
o-lavelli="6" numero-wc="6" numero-docce="6">
```

```
-bagno" prezzo="50,00"/>
```

```
ta-Turistica="NOGAREDO" denominazione-annuario-Localita-Turistica="NOGAREDO" denominazione-ente-annuario-Localita-
titudine-Localita-Turistica="216" cap-Localita-Turistica="38060">
altitudine-Localita="216" id-localita="9646" cap-Localita="38060">
```


```
AFFITTACAMERE">
="AFFITTACAMERE" recapito-telefono="0464-410777" recapito-fax="0464-410190" recapito-email="ivano.dossi@libero.it" recapit
le">
```

```
iva="01561800226" struttura-sospesa="false" denominazione="MASO SASSO" comune="NOGAREDO" frazione="SASSO" indirizzo="VIA
aggiunto="20,00" prezzo-max-consumazione-pasto="40,00" prezzo-max-colazione="20,00" struttura-chiusa="false" numero-camera
>
```

```
bagno" prezzo="50,00"/>
```

```
bagno" prezzo="90,00"/>
```

(3) Voglio il ruolo



voglioilruolo [registrati](#) [accedi](#)

Simulazione Graduatoria Unica Nazionale

Online la prima e sola simulazione di Graduatoria ad Esaurimento Unica Nazionale. La ipotizzano tutti da tempo e voglioilruolo la simula e, con un solo click, è possibile esaminarne gli aspetti per tutte le classi di concorso. Inserisci la tua classe di concorso e visualizza quale sarebbe la tua posizione ed i posti disponibili complessivi nella graduatoria unica nazionale.

Provalo subito scegliendo la classe di concorso per la quale desideri consultare la simulazione

Vuoi consultare tutte le graduatorie ad esaurimento per i docenti e tutte le graduatorie permanenti per gli Ata? Allora cosa aspetti, [registrati!](#)

Grazie per l'attenzione!